

## BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI Anno Accademico 2016/2017

# IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO DEL DIPARTIMENTO

- VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14.10.2008, emanato con D.R. n.1076 del 31.10.2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18.11.2008;
- VISTO la delibera del Senato Accademico del 24 maggio 2016, con il quale sono state assegnate n. 138 borse di collaborazione per il supporto alle strutture della Presidenza e dei Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2016;
- VISTA la comunicazione della Segreteria della Presidenza Facoltà Medicina Odontoiatria del 18 ottobre 2016.

#### **DECRETA**

- ART. 1 E' indetto per l'anno accademico 2016/2017 un concorso per l'attribuzione di n. 5 collaborazioni di studenti destinate al funzionamento della Biblioteca del Dipartimento Organi di Senso.
- ART. 2 Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti:

• Vigilanza della sala lettura, assistenza agli utenti della biblioteca, distribuzione e prestito, ricollocazione materiale librario e periodico, informazione e orientamento alla ricerca bibliografica e all'uso dei servizi della biblioteca;

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

- **ART. 3** Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- ART. 4 Sono requisiti di ammissione per gli studenti:
  - Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).
    - a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
    - b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.



In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

### • Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

#### • Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

#### • Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.



Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

## Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno del seguente elenco di almeno tre discipline:

Anatomia Umana

settore scientifico-disciplinare BIO/16;

Istologia

settore scientifico-disciplinare BIO/17;

Biologia e Genetica

settore scientifico-disciplinare BIO/13;

## ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;



- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.
- ART. 6 La domanda di ammissione al concorso in duplice copia, indirizzata al Direttore del Centro di Spesa del Dipartimento di Organi di Senso, redatta obbligatoriamente utilizzando il form disponibile sul sito web http://borsecoll.uniroma1.it deve essere consegnata dal 21.12.2016 al 25.01.2017 entro le ore 12,00 presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Organi di Senso Sezione Oftalmologia, Viale del Policlinico,15 0161 Roma.

La struttura dovrà inviare la seconda copia della domanda alla Ripartizione IV Settore Borse di studio, insieme alla graduatoria definitiva ed al verbale stilato dalla Commissione Giudicatrice entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami/crediti superati/ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 445 del 28.12.2000 :

- il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di matricola;
- la residenza, il domicilio e l'indirizzo e-mail cui inviare eventuali comunicazioni;
- · il codice fiscale;
- · l'anno di iscrizione;
- gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e la relativa votazione riportata;
- la regolare posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'a.a antecedente a quello vigente e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. vigente;
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'anno accademico vigente;
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non avere presentato due o più domande di partecipazione a diverso concorso per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'anno accademico vigente;
- il non essere risultato vincitore di borse di collaborazione per l'anno accademico vigente ed aver già iniziato la relativa attività.
- ART. 7 Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dall'organo collegiale del Centro di spesa (Consiglio di Dipartimento di Organi di Senso). Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) più basso, a parità di ISEE saranno preferiti i candidati più giovani di età anagrafica.

Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro il 17.02.2017 mediante affissione all'albo del Centro di spesa Dipartimento di Organi di Senso.

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 8 - Dal 20/02/2017 al 24/02/2017 verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.



ART. 9 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

ART. 10 - La struttura dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla Presidenza dell'Ateneo Federato di afferenza entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Roma, 20.12.2016

Il Responsabile Amministrativo Delegato Dott.ssa Maria Laura Pittalis